



TFM

Assicurazione Collettiva nella forma di Mista a premi ricorrenti con rivalutazione annua del capitale

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE:

- scheda sintetica;
- nota informativa;
- condizioni di assicurazione comprensive di:
 - regolamento della Gestione Interna Separata "Gestione forme collettive GEFCO";
- glossario;
- informativa sulla privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza;
- modulo di proposta-certificato.

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA-CERTIFICATO.

SOMMARIO

1. SCHEDA SINTETICA	pag.	3
2. NOTA INFORMATIVA	pag.	6
3. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI:	pag.	18
3.1 CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE	pag.	25
3.2 REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA “GESTIONE FORME COLLETTIVE GEFCO”	pag.	26
4. GLOSSARIO	pag.	27
5. INFORMATIVA SULLA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA	pag.	29
6. MODULO DI PROPOSTA-CERTIFICATO	pag.	33

1. SCHEDA SINTETICA

TFM

ATTENZIONE:

LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda Sintetica non sostituisce la Nota Informativa. Essa mira a dare alla Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel Contratto.

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.a) SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE

AVIVA S.p.A. Compagnia del Gruppo AVIVA Plc (di seguito Gruppo AVIVA).

1.b) DENOMINAZIONE DEL CONTRATTO

TFM (Tariffa C14).

1.c) TIPOLOGIA DEL CONTRATTO

Mista a premi ricorrenti nella forma di Assicurazione collettiva a copertura del Trattamento di Fine Mandato per Rapporti di Collaborazione Coordinata e Continuativa. Le prestazioni assicurate dal presente Contratto sono contrattualmente garantite dalla Società e si rivalutano annualmente in base al rendimento annuo della Gestione Interna Separata di attivi, denominata GEFCO.

1.d) DURATA

Nell'ambito di questo Contratto occorre distinguere tra:

- Durata della Convenzione: con riferimento alla Convenzione, è fissa ed è pari a 5 anni;
 - Durata della posizione individuale: con riferimento ai singoli Collaboratori, è fissa ed è pari a 5 anni;
- La durata della Convenzione è rinnovabile di 5 anni in 5 anni, mentre quella delle singole posizioni individuali potrà essere differita automaticamente di anno in anno.

1.e) PAGAMENTO DEI PREMI

Il Contratto è a premi ricorrenti.

L'importo minimo del premio ricorrente su base annua per ogni singola posizione individuale è pari a Euro 3.000,00.

2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Il presente Contratto è destinato a tutti i soggetti che hanno con la Contraente un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione. I versamenti effettuati vengono investiti in una Gestione Interna Separata della Società; a fronte di tali versamenti la Società garantisce alle Aziende un rendimento minimo annuo. La rivalutazione annuale si consolida con il capitale assicurato e resta acquisita in via definitiva a favore della Contraente. Il Contratto per l'accantonamento del Trattamento Fine Mandato Amministratori consente alle Aziende di disporre della liquidità necessaria in qualunque momento avvenga la cessazione del rapporto, offrendo ai propri Collaboratori una forma garantita di investimento degli accantonamenti.

La Contraente alla scadenza delle singole posizioni individuali ha la possibilità differirne la scadenza.

Una parte dei premi versati viene trattenuta dalla Società per far fronte ai rischi demografici previsti dal Contratto e pertanto tale parte, così come quella trattenuta a fronte dei costi del Contratto, non concorre alla formazione del capitale assicurato.

Per una migliore informazione relativa allo sviluppo delle prestazioni ed al corrispondente valore di riscatto e per una migliore comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili, si rimanda al Progetto Esemplificativo riportato nella Sezione F della Nota Informativa.

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Il Contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

a) Prestazione in caso di vita:

Capitale: in caso di vita dell'Assicurato (Collaboratore) alla scadenza della singola posizione individuale, è previsto il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari caso vita.

b) Prestazione in caso di decesso:

Capitale: in caso di decesso dell'Assicurato (Collaboratore) nel corso della durata della posizione individuale, è previsto il pagamento del capitale caso morte ai Beneficiari caso morte, ossia ai soggetti previsti dall'art. 2122 del Codice Civile;

c) Opzioni Contrattuali:

Differimento del capitale a scadenza di ogni singola posizione individuale: è previsto il differimento della liquidazione del capitale a scadenza di ogni singola posizione individuale, di anno in anno, fino alla fine del rapporto di Collaborazione.

Il presente Contratto garantisce una misura minima di rivalutazione (tasso minimo garantito) garantita dalla Società pari al 2%.

Tuttavia la Società si riserva la facoltà di modificare tale misura annua minima di rivalutazione, trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza contrattuale, fermo restando il rispetto delle disposizioni ISVAP in materia di tassi massimi di interesse applicabili ai Contratti di Assicurazione sulla vita. L'eventuale modifica avrà effetto solo sulle "quote" di capitale derivanti da ciascun versamento effettuato successivamente alla data di variazione. La rivalutazione attribuita al capitale assicurato a fronte di tale tasso, si consolida con il capitale assicurato e resta acquisita in via definitiva a favore della Contraente.

Nel caso in cui la misura annua di rivalutazione sia superiore al tasso minimo garantito previsto dal Contratto le rivalutazioni attribuite al capitale assicurato si consolidano con il capitale assicurato e restano acquisite in via definitiva a favore della Contraente.

L'interruzione anticipata del Contratto – Convenzione -, attuata con la richiesta di riscatto totale, potrebbe comportare una diminuzione dei risultati economici previsti ed il non pieno recupero dei premi ricorrenti versati.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa nella sezione B.

In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dall'Art. 5 "PRESTAZIONI DEL CONTRATTO", dall'Art. 18 "OPZIONI CONTRATTUALI – DIFFERIMENTO DELLA SCADENZA CONTRATTUALE" e dal punto 3.1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" delle Condizioni di Assicurazione.

4. COSTI

La Società, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei Contratti e di incasso del premio, **preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla sezione D.**

I costi gravanti sui premi ricorrenti e quelli prelevati dalla Gestione Interna Separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul Contratto viene di seguito riportato, secondo i criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo".

Il "Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del Contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.

A titolo di esempio, se per una durata del Contratto pari a 15 anni il "Costo percentuale medio annuo" del 10° anno è pari all'1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul Contratto in caso di riscatto al 10° anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell'1% per ogni anno di durata del rapporto assicurativo. Il "Costo percentuale medio annuo" del 15° anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto fino a scadenza.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio e durate ed impiegando un'ipotesi di rendimento della Gestione Interna Separata che è soggetta a discostarsi dai dati reali.

Il “Costo percentuale medio annuo” è stato determinato sulla base di un’ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall’ISVAP nella misura del 4% annuo, al lordo dell’imposizione fiscale e **considerando una singola posizione individuale**.

Gestione Interna Separata “Gestione Forme Collettive GEFCO”

Premio Ricorrente: € 3.000,00
Durata: 5 anni

Premio Ricorrente: € 6.000,00
Durata: 5 anni

Premio Ricorrente: € 12.000,00
Durata: 5 anni

DURATA	COSTO PERCENTUALE MEDIO ANNUO
5	3,11%

DURATA	COSTO PERCENTUALE MEDIO ANNUO
5	2,70%

DURATA	COSTO PERCENTUALE MEDIO ANNUO
5	2,67%

Il “Costo percentuale medio annuo” **considerando una singola posizione individuale**, in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

5. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione Interna Separata “Forme Collettive GEFCO” negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto alla Contraente. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

ANNO	RENDIMENTO REALIZZATO DALLA GESTIONE INTERNA SEPARATA GEFCO	RENDIMENTO MINIMO RICONOSCIUTO ALLA CONTRAENTE	RENDIMENTO MEDIO DEI TITOLI DI STATO E DELLE OBBLIGAZIONI	TASSO DI INFLAZIONE
2002	4,80%	3,70%	4,67%	2,50%
2003	2,07%	2,00%	3,73%	2,50%
2004	3,68%	2,58%	3,59%	2,00%
2005	4,17%	3,07%	3,16%	1,70%
2006	4,11%	3,01%	3,86%	2,00%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

La Contraente ha la facoltà di recedere dal Contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della Nota informativa.

AVIVA S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.

**Il rappresentante legale
CESARE BRUGOLA**



2. NOTA INFORMATIVA

TFM

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

La Nota Informativa si articola in sei sezioni:

- A. INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE
- B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
- C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA
- D. INFORMAZIONI SUI COSTI E REGIME FISCALE
- E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
- F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

A. INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE

1. INFORMAZIONI GENERALI

AVIVA S.p.A, Compagnia del Gruppo AVIVA, ha sede legale e direzione generale in Viale Abruzzi n. 94 – 20131 Milano – Italia.

Numero di telefono: 02/27751 - sito internet: www.avivaitalia.it

Indirizzo di posta elettronica:

- per informazioni di carattere generale: assunzione_vita@avivaitalia.it
- per informazioni relative alle liquidazioni: liquidazioni_vita@avivaitalia.it

AVIVA S.p.A, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto Ministeriale n. 18240 del 28/07/1989 (Gazzetta Ufficiale nr. 186 del 10/08/1989).

La Società di Revisione è Reconta Ernst & Young S.p.A. con sede in Via della Chiusa, 2 - 20123 MILANO.

2. CONFLITTO DI INTERESSI

AVIVA S.p.A., Società che commercializza il presente Contratto, è controllata da Aviva Italia Holding S.p.A. che detiene una quota di partecipazione del 50 per cento del capitale sociale della Società ed è partecipata da AVIVA Italia S.p.A. (1 per cento) e da UniCredit Banca S.p.A.. (49 per cento).

AVIVA S.p.A. fa capo al Gruppo Inglese AVIVA Plc.

Il prodotto viene distribuito da Agenti/Broker indipendenti dal Gruppo Aviva, pertanto non esiste conflitto di interessi.

La Gestione Interna Separata può investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo UniCredito Italiano o in altri strumenti finanziari emessi da società del Gruppo UniCredito Italiano. Si prevede inoltre la possibilità di investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo AVIVA PLC o in altri strumenti finanziari emessi da società del Gruppo.

Si precisa, in ogni caso che il peso dei summenzionati OICR e strumenti finanziari non supererà il 5% del totale delle attività assegnate alla Gestione Interna Separata.

Si sottolinea infine che, alla data di redazione della presente Nota Informativa, la Banca Depositaria degli attivi che costituiscono la Gestione Interna Separata è 2S Banca S.p.A. e che potranno essere utilizzati quali intermediari negoziatori o broker società appartenenti al Gruppo UniCredito Italiano ovvero al Gruppo AVIVA.

Relativamente alla Gestione Interna Separata GEFICO, gli OICR del Gruppo Unicredito Italiano e quelli del Gruppo AVIVA prevedono il riconoscimento di utilità calcolate sul patrimonio medio mensile investito negli stessi OICR.

Le somme retrocesse saranno riconosciute indirettamente ai Contraenti mediante attribuzione ai componenti positivi di reddito che determinano il rendimento della Gestione Interna Separata.

Il valore monetario di tali utilità sarà annualmente quantificato nel rendiconto annuale della Gestione Interna Separata GEFICO ed ogni anno potrà variare in funzione del diverso peso degli OICR appartenenti al comparto azionario, obbligazionario e monetario all'interno della Gestione Interna Separata.

La Società opera, in ogni caso, in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti e si impegna ad ottenere per gli stessi il miglior risultato possibile.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Le prestazioni assicurative indicate di seguito, sono operanti per tutta la durata del Contratto.

Per durata del contratto si intende:

- con riferimento al Contratto – Convenzione –: la durata fissa della Convenzione è pari a 5 anni;
- con riferimento ai singoli Collaboratori, il periodo di tempo intercorrente tra la data di decorrenza delle singole posizioni e quella della loro scadenza. Durante questo periodo sono operanti le garanzie assicurative prestate dalla Società. La durata prevista per ciascuna posizione individuale è pari a 5 anni.

La durata della Convenzione è rinnovabile di 5 anni in 5 anni, mentre quella delle singole posizioni individuali potrà essere differita automaticamente di anno in anno fino alla cessazione del rapporto di collaborazione.

In ogni caso, trascorso un anno dalla data di decorrenza del Contratto e pagata interamente la prima annualità di premio, è fatta salva la facoltà della Contraente di richiedere la risoluzione anticipata del Contratto e la liquidazione del valore di riscatto nei termini e secondo le modalità indicate al successivo punto 13. "RISCATTO E RIDUZIONE".

La Società a fronte del versamento di premi ricorrenti - dei quali il primo premio pagato alla data di conclusione del Contratto e gli altri alle successive ricorrenze - si impegna a corrispondere una prestazione alla scadenza di ogni singola posizione individuale o in caso di decesso dell'Assicurato (Collaboratore).

Una parte dei premi versati viene trattenuta dalla Società per far fronte ai rischi demografici previsti dal Contratto e pertanto tale parte, così come quella trattenuta a fronte dei costi del Contratto, non concorre alla formazione del capitale assicurato.

Il capitale assicurato per ogni singola posizione individuale è costituito dalla somma delle "quote" di capitale acquisite progressivamente con i versamenti dei premi ricorrenti effettuati dalla Contraente.

L'ammontare di ciascuna "quota" di capitale, per ogni singola posizione individuale, derivante da ciascun versamento corrisponde quindi all'importo del premio versato al netto delle spese indicate al successivo punto 8.1.1 "COSTI GRAVANTI SUL PREMIO".

Di conseguenza il capitale liquidabile alla scadenza di ogni singola posizione individuale o in caso di decesso dell'Assicurato, è risultato della capitalizzazione dei premi ricorrenti versati, al netto dei costi per ogni singola posizione individuale.

PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO (COLLABORATORE)

In caso di decesso dell'Assicurato (Collaboratore) nel corso della durata contrattuale la Società garantisce il pagamento ai Beneficiari caso morte, ossia ai soggetti previsti dall'art. 2122 del Codice Civile, di un capitale assicurato rivalutato all'anniversario della data di decorrenza della singola posizione individuale che precede o coincide con la data del decesso, ulteriormente rivalutato nella misura e con le modalità previste dal punto 3.1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" delle Condizioni di Assicurazione per i mesi eventualmente trascorsi da detto anniversario alla data del decesso dell'Assicurato (Collaboratore).

PRESTAZIONE ALLA SCADENZA CONTRATTUALE

La Società garantisce con riferimento a ciascuna posizione individuale, in caso di vita dell'Assicurato (Collaboratore), il pagamento ai Beneficiari caso vita di un capitale assicurato per la singola posizione indi-

viduale incrementato delle rivalutazioni acquisite fino a quel momento calcolate come indicato nel punto 3.1 CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE delle Condizioni di Assicurazione.

I Beneficiari caso vita del Contratto, in caso di scadenza della posizione individuale o in caso di riscatto della singola posizione individuale per risoluzione del rapporto di collaborazione causato dal licenziamento, dimissioni o per invalidità totale e permanente sono:

- il singolo Collaboratore per l'importo del capitale assicurato al netto dell'eventuale imposta di legge, della ritenuta del 20% dei premi incassati e dell'importo pari alla quota dei contributi previdenziali obbligatori a carico del Collaboratore eventualmente comunicata dalla Contraente in sede di richiesta della liquidazione.
- e
- la Contraente per l'importo della ritenuta del 20% dei premi incassati e della quota dei contributi previdenziali obbligatori a carico del Collaboratore eventualmente comunicata dalla Contraente in sede di richiesta della liquidazione, per i relativi adempimenti di carattere fiscale e previdenziale

Il presente Contratto garantisce una misura minima di rivalutazione (tasso minimo garantito) garantita dalla Società pari al 2%.

Tuttavia la Società si riserva la facoltà di modificare tale misura annua minima di rivalutazione, trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza contrattuale, fermo restando il rispetto delle disposizioni ISVAP in materia di tassi massimi di interesse applicabili ai Contratti di Assicurazione sulla vita. L'eventuale modifica avrà effetto solo sulle "quote" di capitale derivanti da ciascun versamento effettuato successivamente alla data di variazione.

La Società invierà alla Contraente una comunicazione dell'intervenuta variazione del tasso minimo garantito. Maggiori informazioni relative a tale comunicazione sono fornite al successivo punto 20. "INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO" della Nota Informativa.

Il tasso minimo garantito dalla Società viene consolidato annualmente.

Nel caso la misura annua di rivalutazione sia superiore al tasso minimo garantito previsto, le rivalutazioni attribuite al capitale assicurato per ogni singola posizione individuale, a fronte di tale misura annua di rivalutazione si consolidano con il capitale assicurato e restano acquisite in via definitiva a favore della Contraente.

4. PREMIO RICORRENTE

La Contraente verserà, relativamente a ciascun Collaboratore inserito nell'elenco all'atto della stipulazione del contratto e nel corso della durata contrattuale, premi ricorrenti relativi alle quote di indennità da accantonare per ciascun Collaboratore, determinati dalla Contraente.

I premi ricorrenti possono essere di importo costante o variare nel corso della durata del Contratto.

Il primo premio è dovuto alla data di conclusione del Contratto. Gli altri premi verranno corrisposti alle successive ricorrenze annue della data di decorrenza del Contratto.

Per ogni singola posizione individuale, l'importo minimo del premio ricorrente è pari a Euro 3.000,00 per anno.

Il pagamento del premi ricorrenti viene effettuato mediante:

- assegno circolare/bancario intestato a AVIVA S.p.A. oppure al Soggetto Incaricato nella sua qualità di intermediario autorizzato dalla Società;
- bonifico bancario intestato a AVIVA S.p.A. sul c/c 600017920138 – Banca Intesa – CAB 12711 – ABI 03069 – CIN F oppure al Soggetto Incaricato nella sua qualità di intermediario autorizzato dalla Società;

Il pagamento del primo premio ricorrente viene quietanzato direttamente sulla Proposta-Certificato.

La Società non ammette in nessun caso il pagamento dei premi ricorrenti in contanti.

La Contraente ha la facoltà di richiedere la risoluzione anticipata del Contratto e la liquidazione del valore di riscatto non prima che sia decorso un anno dalla data di decorrenza del Contratto e pagato il primo premio ricorrente.

5. MODALITÀ DI CALCOLO E DI ASSEGNAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

Ad ogni ricorrenza annuale della decorrenza del Contratto, la Società riconosce una rivalutazione delle somme assicurate, determinata nella misura e secondo le modalità contenute nel punto 3.1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" delle Condizioni di Assicurazione.

Il rendimento finanziario annuo, conseguito dalla Gestione Interna Separata "Gestione Forme Collettive GEFCO" è determinato con i criteri indicati al punto 3) del Regolamento.

Il beneficio finanziario attribuito al Contratto si ottiene sottraendo dal rendimento finanziario annuo una commissione di gestione trattenuta dalla Società pari all'1,10%.

La misura annua di rivalutazione coincide con il beneficio finanziario come sopra definito e determina la progressiva maggiorazione della prestazione assicurata per rivalutazione.

Gli importi relativi alle rivalutazioni attribuite ad ogni anniversario della data di decorrenza del Contratto si consolidano anno per anno al capitale in vigore su ogni singola posizione individuale all'anniversario precedente fino alla scadenza di ogni singola posizione individuale e restano acquisiti in via definitiva a favore della Contraente.

Il presente Contratto è collegato alla Gestione Interna Separata "Gestione Forme Collettive GEFCO". Maggiori dettagli relativi alla Gestione Interna Separata sono riportati nella Sezione C che segue.

Per una migliore informazione relativa agli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni, si rinvia alla Sezione F contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto.

6. OPZIONI CONTRATTUALI

La Società si impegna ad inviare almeno quattro mesi prima della data di scadenza di ogni singola posizione individuale una descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili alla scadenza della singola posizione individuale, con evidenza dei relativi costi e condizioni economiche che risulteranno in vigore a quell'epoca.

Entro due mesi prima della data di scadenza della singola posizione individuale la Contraente ha la facoltà di chiedere alla Società - sempre che l'Assicurato (Collaboratore) sia in vita - che la scadenza venga differita automaticamente di anno in anno, con conseguente differimento della riscossione del capitale assicurato, fino alla fine del rapporto di collaborazione.

Nel periodo del differimento, ad ogni anniversario della decorrenza della singola posizione individuale, il capitale assicurato in vigore viene rivalutato nella misura e secondo le modalità che risulteranno in vigore a quell'epoca.

In qualsiasi momento la Contraente può interrompere il differimento e richiedere la corresponsione del capitale assicurato comprensivo delle anzidette rivalutazioni. Qualora la richiesta di interruzione del differimento non coincida con un anniversario della data di decorrenza della singola posizione individuale, il capitale assicurato verrà ulteriormente rivalutato per i mesi trascorsi tra l'ultimo anniversario della data di decorrenza della singola posizione individuale e la data di richiesta di interruzione del differimento, nella misura e secondo le modalità che risulteranno in vigore a quell'epoca.

C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

7. GESTIONE INTERNA SEPARATA

Il TFM "Assicurazione mista a premi ricorrenti nella forma di Assicurazione collettiva a copertura del Trattamento di Fine Mandato di Collaborazione Coordinata e Continuativa", fa parte di una speciale categoria di assicurazione sulla vita, per le quali la Società riconosce una rivalutazione annua del capitale.

A tal fine, a fronte degli impegni assunti la Società utilizza, per la copertura delle riserve matematiche di tali contratti, una Gestione Interna Separata, separata dalle altre attività della Società e con le seguenti caratteristiche:

- a) *denominazione*: Gestione Forme Collettive GEFCO;
- b) *valuta di denominazione*: Euro;
- c) *finalità della gestione*: GEFCO si pone come obiettivo l'ottenimento di un rendimento assicurativo lordo coerente con i tassi obbligazionari dei titoli di stato con durata 5-10 anni e comunque superiore al rendimento minimo garantito annualmente;

- d) *periodo di osservazione*: ai fini della determinazione del rendimento finanziario il periodo di osservazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno;
- e) *composizione della gestione*: GEFCO prevede un investimento prevalente in titoli di stato e titoli obbligazionari quotati di primari emittenti istituzionali con un rating indicativamente non inferiore ad A-. È possibile un investimento in azioni e/o in strumenti finanziari equivalenti (OICR o quote di SICAV);
- f) *conflitto di interessi*: la gestione può effettuare investimenti in strumenti finanziari, quote di Fondi o Sicav emessi da società del Gruppo AVIVA PLC;

Si precisa, in ogni caso, che il peso percentuale dei summenzionati investimenti non supererà il 5% del totale delle attività assegnate alla Gestione Interna Separata, come risulta dalla seguente tabella:

0-5%	6-50%	51-100%
X		

- g) *stile gestionale adottato*: GEFCO ha come obiettivo l'ottenimento di un rendimento lordo coerente con l'andamento dei tassi obbligazionari area EURO in un'ottica di medio periodo, nel rispetto dell'equilibrio tecnico tra remunerazione minima garantita e redditività degli attivi e tenuto conto delle mutevoli dinamiche dei mercati finanziari;
- h) la Società, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi gestionali, soprattutto per perseguire l'interesse della Contraente, potrà procedere alla fusione della Gestione GEFCO con altra Gestione Interna Separata avente analoghe caratteristiche ed omogenee politiche di investimento. In tal caso, la Società provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per la Contraente, tutte le attività finanziarie relative alla Gestione GEFCO presso la Gestione derivante dalla fusione, dandone preventiva comunicazione alla Contraente. In particolare, saranno comunicati alla Contraente le motivazioni e le conseguenze economiche che hanno determinato la scelta di fusione, la data di effetto della fusione, le caratteristiche ed i criteri di investimento delle Gestioni speciali interessate all'operazione e le modalità di adesione o meno all'operazione di fusione. Indipendentemente dalle modalità di fusione, tale operazione non potrà comportare alcun aggravio economico per la Contraente, al quale sarà comunque concessa la facoltà di riscatto o di trasferimento ad altra Gestione Interna Separata senza alcuna penalità, da esercitarsi entro 30 giorni dal ricevimento da parte del Contraente della comunicazione di cui sopra.

La gestione degli attivi è attualmente delegata a Pioneer Investment Management SGR.p.a., con sede in Galleria San Carlo, 6, 20122 Milano, ma la Società si riserva per il futuro la facoltà di individuare un gestore alternativo o di gestire direttamente le attività assegnate alla gestione interna separata.

GEFCO è annualmente sottoposta a certificazione da parte della Società di Revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. - con sede in Via della Chiusa, 2 20123 MILANO -, iscritta all'Albo di cui all'articolo 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni, che attesta la correttezza della gestione e dei risultati conseguiti.

Maggiori dettagli relativi alla Gestione Interna Separata sono riportati al punto 3.2 "REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA "GESTIONE FORME COLLETTIVE GEFCO" delle Condizioni di Assicurazione che forma parte integrante delle Condizioni stesse.

D. INFORMAZIONI SUI COSTI E SUL REGIME FISCALE

8. COSTI

8.1 COSTI GRAVANTI DIRETTAMENTE SULLA CONTRAENTE

8.1.1 COSTI GRAVANTI SUL PREMIO

La Società trattiene, dai premi ricorrenti corrisposti, le seguenti spese:

IMPORTO DEL PREMIO RICORRENTE	SPESA FISSA	CARICAMENTO %
Da Euro 3.000,00 a Euro 4.999,99	10,00 Euro	5,50%
Da Euro 5.000,00 e oltre	10,00 Euro	4,50%

Il caricamento percentuale sul premio viene applicato al premio ricorrente al netto della spesa fissa e varia in funzione dell'importo del premio stesso.

8.1.2 COSTI PER RISCATTO

Riscatto del Contratto (Convenzione)

Il valore di riscatto si ottiene applicando alla somma dei singoli capitali assicurati per ogni singola posizione individuale le penalità di riscatto, determinate in funzione dell'epoca in cui viene effettuata la richiesta di riscatto ed indicate nella seguente tabella:

EPOCA DI RICHIESTA DEL RISCATTO	PENALITÀ DI RISCATTO
nel corso del 1° anno	non ammesso
nel corso del 2° anno	3%
nel corso del 3° anno	2%
dal 4° anno in poi	nessuna penalità

Riscatto della singola posizione individuale

Non sono previste penali di riscatto.

8.2 COSTI APPLICATI MEDIANTE PRELIEVO SUL RENDIMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

La Società preleva dal rendimento finanziario della Gestione Interna Separata la seguente percentuale:

COMMISSIONE DI GESTIONE %
1,10%

8.3 ALTRI COSTI GRAVANTI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

La Società preleva dei costi direttamente dalla Gestione Interna Separata per i bolli e le commissioni relativi alla negoziazione di titoli e per la revisione annuale da parte delle Società di Revisione.

Tali costi hanno una bassa incidenza sul rendimento della Gestione Interna Separata. A titolo di esempio possiamo indicare l'impatto sul rendimento dei costi sopraindicati: 0,013% nel 2004 - 0,002% nel 2005 - 0,0017% nel 2006.

9. REGIME FISCALE

9.1 IMPOSTA SUI PREMI

I premi versati per le assicurazioni sulla vita:

- non sono soggetti ad alcuna imposta.

9.2 TASSAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

Come da disposizioni vigenti alla data di redazione della presente Nota Informativa, alle somme corrisposte in dipendenza del Contratto viene applicata la seguente tassazione:

- sulla parte del capitale derivante dal rendimento di polizza, pari alla differenza tra il capitale maturato a scadenza della singola posizione individuale e la somma dei premi versati, la Società di Assicurazione, in base all'art. 26-ter del D.P.R. 600/73, applicherà una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'Art. 7 del D.Lgs. 461 del 21/11/1997 (attualmente pari al 12,50%). Tale imposta non verrà applicata in caso di decesso dell'Assicurato o se il soggetto percettore è la Contraente e questa esercita un'attività commerciale: in tal caso, infatti, i rendimenti andranno a costituire reddito d'impresa. Sull'ammontare corrispondente all'ammontare dei premi pagati la Società di Assicurazione, escluso il caso di riscatto del Contratto (Convenzione) esercitato dalla Contraente, tratterrà l'importo corrispondente alla ritenuta d'acconto del 20%, prevista dall'art. 24 del D.P.R. 600/73, che poi dovrà essere versata all'Erario a cura dell'Azienda nella sua qualità di sostituto d'imposta, oltre alla quota di contribuzione previdenziale obbligatoria a carico del collaboratore eventualmente comunicata dalla Contraente in sede di richiesta di liquidazione e che la stessa dovrà versare all'Ente di Previdenza.

L'ammontare corrispondente al cumulo dei premi pagati sarà tassato in capo al Collaboratore o ai Beneficiari caso morte – ossia ai soggetti, previsti dall'Art. 2122 del Codice Civile – con i criteri stabiliti per la tassazione separata (ovvero della tassazione ordinaria se più conveniente) al netto della ritenuta d'acconto del 20% applicata in sede di liquidazione.

9.3 NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTRABILITÀ

Ai sensi dell'Art. 1923 del Codice Civile le somme in dipendenza di Contratti di Assicurazione sulla Vita non sono né pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di Legge.

9.4 DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO

Ai sensi dell'art.1920 del Codice Civile il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario e non sono soggette all'imposta sulle successioni.

E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

10. MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

10.1 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto si considera concluso quando la Contraente - unitamente agli Assicurati (Collaboratori) - ha sottoscritto la Convenzione con la Società e la Proposta-Certificato ed ha versato il primo premio ricorrente.

10.2 DECORRENZA DEL CONTRATTO

Le prestazioni del Contratto decorrono dalle ore 24 della data di conclusione del Contratto.

La data di decorrenza relativa ad ogni singola posizione individuale viene riportata nell'Appendice al Contratto che contiene i dati relativi a tutte le singole posizioni individuali.

10.3 SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente Contratto può essere stipulato se l'Assicurato (Collaboratore) , alla data di decorrenza del Contratto, ha un'età compresa tra 18 anni e 70 anni; mentre l'età a scadenza non dovrà essere superiore a 80 anni.

10.4 DEFINIZIONE DI CAPITALE ASSICURATO

Il capitale assicurato per ciascuna posizione individuale è costituito dalla somma delle "quote" di capitale acquisite progressivamente con i versamenti dei premi ricorrenti effettuati dalla Contraente.

L'ammontare di ciascuna "quota" di capitale assicurato derivante da ciascun versamento corrisponde all'importo del premio versato al netto delle spese riportate al punto 8. "COSTI" precede.

10.5 RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE ASSICURATO

Il capitale complessivamente assicurato per ogni singola posizione individuale viene annualmente rivalutato nella misura di rivalutazione e secondo le modalità previste al punto 3.1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" delle Condizioni di Assicurazione.

11. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto (Convenzione) si scioglie al verificarsi dei seguenti eventi:

- in caso di esercizio del diritto di recesso;
- alla richiesta, da parte della Contraente, di risoluzione anticipata del Contratto (Convenzione) e di liquidazione del valore di riscatto totale.

12. SOSPENSIONE E RIPRESA DEL PAGAMENTO DEI PREMI RICORRENTI

Qualora, pagata interamente la prima annualità di premio e trascorsi 12 mesi dalla data di decorrenza del Contratto, la Contraente sospenda il pagamento dei premi, il Contratto rimane in vigore e la Contraente potrà, comunque, riprendere in qualsiasi momento il versamento dei premi ricorrenti senza dover corrispondere i premi arretrati.

13. RISCATTO E RIDUZIONE

13.1 RISCATTO DEL CONTRATTO (CONVENZIONE)

A condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del Contratto e sia stata interamente corrisposto il primo premio ricorrente, la Contraente può riscuotere il valore di riscatto.

Per esercitare la sua scelta la Contraente deve compilare il Modulo di richiesta di liquidazione o inviare una comunicazione scritta alla Società a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale indica la sua decisione di riscattare il Contratto.

La Società corrisponde alla Contraente il valore di riscatto al netto delle imposte previste per Legge.

In ogni caso, la Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto alla Società la quale si impegna a fornire tale informazione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

Il valore di riscatto è pari somma dei capitali assicurati per ogni singola posizione individuale; ogni singolo capitale assicurato è rivalutato all'anniversario della data di decorrenza della singola posizione individuale che precede o coincide con la data di richiesta del riscatto, ulteriormente rivalutato nella misura e con le modalità previste dal punto 3.1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" delle Condizioni di Assicurazione per i mesi eventualmente trascorsi da detto anniversario alla medesima data.

Il valore di riscatto così determinato viene ridotto applicando le penalità di riscatto, indicate al precedente punto 8.1.2 "COSTI PER RISCATTO".

Non è previsto il riscatto parziale del Contratto.

13.2 RISCATTO DELLA SINGOLA POSIZIONE INDIVIDUALE

Data la finalità del presente contratto di garantire il Trattamento di Fine Mandato di collaborazione coordinata e continuativa relativo a tutti coloro che prestano la propria attività senza vincolo di subordinazione, la posizione individuale è riscattabile, su richiesta scritta della Contraente dal 31° giorno successivo alla data di decorrenza della singola posizione individuale, solo nel caso di risoluzione del rapporto di collaborazione (dovuto anche ad invalidità totale e permanente).

Per esercitare il riscatto la Contraente deve compilare il Modulo di richiesta di liquidazione o inviare una comunicazione scritta alla Società a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale indica la sua decisione di riscattare la singola posizione individuale.

In ogni caso, la Contraente può richiedere informazioni relative al valore di riscatto della singola posizione individuale alla Società la quale si impegna a fornire tale informazione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

Relativamente a ciascuna posizione individuale, la Società si impegna a pagare un valore di riscatto pari al capitale assicurato rivalutato alla data della richiesta del riscatto.

Nel caso in cui la data di richiesta di riscatto non coincida con la ricorrenza annuale, il capitale in vigore verrà rivalutato applicando la misura di rivalutazione di cui al punto 3.1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" delle Condizioni di Assicurazione in misura proporzionale al tempo che intercorre tra l'anniversario precedente e la data della richiesta di riscatto.

La Società corrisponde il valore di riscatto al netto delle imposte previste per Legge.

Non è ammesso il riscatto parziale della singola posizione.

Per qualsiasi informazione relativa al riscatto, la Contraente può rivolgersi direttamente a:

AVIVA S.p.A.

V.le Abruzzi 94

20131 Milano

numero verde 800-113085

fax 02/27.75.490.

e-mail: liquidazioni_vita@avivaitalia.it

È necessario tener presente che l'interruzione volontaria del Contratto comporta una diminuzione dei risultati economici che si otterrebbero nel caso in cui si portasse a termine il Contratto e ciò è particolarmente evidente nei primi anni di validità del Contratto stesso.

A titolo di esempio per ciascun anno, viene riportato per una singola posizione individuale il premio ricorrente versato con il corrispondente valore di riscatto nel Progetto Esemplificativo riportato nella Sezione F.

13.3 RIDUZIONE

Il presente Contratto non prevede il valore di riduzione.

14. DIRITTO DI RECESSO

La Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro trenta giorni dalla data di conclusione del Contratto.

Il recesso libera la Contraente e la Società da qualsiasi obbligazione futura derivante dal Contratto che, al momento dell'applicazione del recesso, viene estinto dall'origine. La Contraente per esercitare il diritto di recesso deve rivolgersi direttamente al Soggetto Incaricato ovvero inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno – contenente gli elementi identificativi della Proposta-Certificato – alla Società al seguente indirizzo:

AVIVA S.p.A.
VIALE ABRUZZI, 94
20131 MILANO

La Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa alla Contraente il premio da questi corrisposto.

15. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALLA SOCIETÀ PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI

15.1 PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

La Società provvede alla liquidazione dell'importo dovuto - verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento – entro trenta giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione indicata allo specifico Art. 19 "PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ" delle Condizioni di Assicurazione.

15.2 PRESCRIZIONE

Ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti da qualsiasi contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato l'evento su cui i diritti stessi si fondano, fatte salve specifiche disposizioni di Legge.

16. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

In base all'Art. 181 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 209/05) al Contratto si applica la legge italiana.

17. LINGUA IN CUI È REDATTO IL CONTRATTO

Il Contratto viene redatto in lingua italiana. Le Parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione, in tal caso spetta alla Società proporre quella da utilizzare.

18. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società:

AVIVA S.P.A.
SERVIZIO RECLAMI
VIALE ABRUZZI 94

20131 MILANO
TELEFAX 02 2775 245
RECLAMI_VITA@AVIVAITALIA.IT

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi:

ISVAP
SERVIZIO TUTELA DEGLI UTENTI
VIA DEL QUIRINALE 21- 00187 ROMA
TELEFONO 06.42.133.1,

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

19. ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE

La Società si impegna a consegnare in fase precontrattuale, su richiesta della Contraente, l'ultimo rendiconto annuale della Gestione Interna Separata e l'ultimo prospetto riportante la composizione della Gestione stessa. Il rendiconto annuale della Gestione Interna Separata e l'ultimo prospetto riportante la composizione della Gestione stessa sono disponibili anche sul sito del Gruppo AVIVA www.avivaitalia.it.

20. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO

La Società si riserva la facoltà di modificare la misura annua minima di rivalutazione prevista dal Contratto pari al 2%, trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza contrattuale. L'eventuale modifica avrà effetto solo sulle "quote" di capitale derivanti da ciascun versamento effettuato successivamente alla data di variazione. In caso di modifica la Società invierà alla Contraente una comunicazione dell'intervenuta variazione del tasso minimo garantito con la precisazione che la variazione non incide sulle prestazioni acquisite con i premi già versati ma si applica esclusivamente ai premi versati successivamente alla data di variazione prevista.

La Società si impegna a comunicare tempestivamente alla Contraente qualunque variazione della sua denominazione sociale, forma giuridica e indirizzo.

Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni nelle informazioni contenute nella Nota Informativa o nel Regolamento della Gestione Interna Separata a seguito di modifiche nella normativa applicabile al Contratto, la Società si impegna a fornire tempestivamente alla Contraente ogni necessaria precisazione.

La Società trasmette alla Contraente entro sessanta giorni dalla ricorrenza annua del Contratto, l'estratto conto annuale contenente le seguenti informazioni:

- a) cumulo dei premi ricorrenti versati dalla data di conclusione del Contratto alla data di riferimento dell'estratto conto precedente e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- b) dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento, con evidenza di eventuali premi in arretrato;
- c) valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- d) valore di riscatto maturato dal Contratto (Convenzione) alla data di riferimento dell'estratto conto;
- e) relativamente alla Gestione Interna Separata "Gestione Forme Collettive GEFCO":
 - tasso annuo di rendimento finanziario realizzato;
 - commissione di gestione trattenuta dalla Società;
 - tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

21. COMUNICAZIONI DELLA CONTRAENTE ALLA SOCIETÀ

La Contraente si impegna a comunicare alla Società l'elenco dei Collaboratori da inserire nel Contratto specificando il premio da corrispondere per ciascun Collaboratore.

Al momento della sottoscrizione del Contratto, la Contraente dovrà consegnare alla Società, il verbale del Consiglio di Amministrazione o la delibera dell'assemblea dei soci dalla quale si evinca il conferimento del mandato ai singoli Collaboratori o Amministratori.

Le comunicazioni della Contraente possono essere fatte pervenire direttamente alla Società, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno lettera indirizzata a AVIVA S.p.A. - V.le Abruzzi 94 - 20131 Milano (Italia).

F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto previsti dal Contratto. L'elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio e durata.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- il tasso di **rendimento minimo garantito** contrattualmente;
- una ipotesi** di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4% al quale si sottrae una commissione di gestione trattenuta dalla Società dell'1,10%.

I valori sviluppati in base **al tasso minimo garantito** rappresentano le prestazioni certe che **la Società è tenuta a corrispondere**, in base alle Condizioni di Assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Società. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

QUESTO PROGETTO E' STATO REALIZZATO CONSIDERANDO UNA SINGOLA POSIZIONE INDIVIDUALE

SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A:

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- Premio ricorrente: Euro 5.000,00
- Capitale iniziale assicurato: Euro 4.765,45
- Tasso di rendimento minimo garantito: 2,00%
- Durata: 5 anni
- Età dell'Assicurato (Collaboratore): qualunque
- Spesa fissa: 10 Euro
- Caricamento percentuale: 4,50%

ANNI TRASCORSI	PREMIO RICORRENTE	CUMULO PREMI RICORRENTI	CAPITALE ASSICURATO ALLA FINE DELL'ANNO	VALORE DI RISCATTO ALLA FINE DELL'ANNO (*)
1	5.000,00	5.000,00	4.860,76	4.860,76
2	5.000,00	10.000,00	9.818,73	9.818,73
3	5.000,00	15.000,00	14.875,87	14.875,87
4	5.000,00	20.000,00	20.034,14	20.034,14
5	5.000,00	25.000,00	25.295,59	25.295,59

Il recupero dei premi ricorrenti corrisposti potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, dalla quarta ricorrenza annua.

(*) In caso di cessazione del rapporto di collaborazione.

B) TASSO DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Premio ricorrente: Euro 5.000,00
- Capitale iniziale assicurato: Euro 4.765,45
- Tasso di rendimento finanziario: 4,00%
- Commissione di gestione: 1,10%
- Tasso di rendimento retrocesso (Beneficio Finanziario): 2,90%
- Durata: 5 anni
- Età dell'Assicurato (Collaboratore): qualunque
- Spesa fissa: 10 Euro
- Caricamento percentuale: 4,50%

ANNI TRASCORSI	PREMIO RICORRENTE	CUMULO PREMI RICORRENTI	CAPITALE ASSICURATO ALLA FINE DELL'ANNO	VALORE DI RISCATTO ALLA FINE DELL'ANNO (*)
1	5.000,00	5.000,00	4.903,65	4.903,65
2	5.000,00	10.000,00	9.949,50	9.949,50
3	5.000,00	15.000,00	15.141,69	15.141,69
4	5.000,00	20.000,00	20.484,44	20.484,44
5	5.000,00	25.000,00	25.982,14	25.982,14

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

(*) In caso di cessazione del rapporto di collaborazione.

* * * * *

AVIVA S.p.A. è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

Il Rappresentante Legale
CESARE BRUGOLA



3. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

TFM

Le presenti Condizioni che sono state redatte da AVIVA S.p.A., fanno parte integrante della Convenzione stipulata tra la Società e la Contraente del Contratto e saranno applicate con riferimento a ciascun Collaboratore (Assicurato).

ART. 1 COMUNICAZIONI DA PARTE DELLA CONTRAENTE

La Contraente si impegna a comunicare alla Società l'elenco dei Collaboratori da inserire nel contratto specificando il premio da corrispondere per ciascun Collaboratore.

Al momento della sottoscrizione del Contratto, la Contraente dovrà consegnare alla Società, il verbale del Consiglio di Amministrazione o la delibera dell'assemblea dei soci dalla quale si evinca il conferimento del mandato ai singoli Collaboratori o Amministratori.

ART. 2 COMUNICAZIONI DA PARTE DELLA SOCIETÀ

La Società trasmette alla Contraente entro sessanta giorni dalla ricorrenza annua del Contratto, l'estratto conto annuale, contenente le seguenti informazioni:

- f) cumulo dei premi ricorrenti versati dalla data di conclusione del Contratto alla data di riferimento dell'estratto conto precedente e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- g) dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento, con evidenza di eventuali premi in arretrato;
- h) valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- i) valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- j) relativamente alla Gestione Interna Separata "Gestione Forme Collettive GEFCO":
 - tasso annuo di rendimento finanziario realizzato;
 - commissione di gestione trattenuta dalla Società;
 - tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

ART. 3 OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalle presenti Condizioni di Assicurazione, dalla Proposta-Certificato, dalla Lettera Contrattuale di Conferma e dalle eventuali Appendici alle Condizioni di Assicurazione firmate dalla Società stessa.

Per tutto quanto non espressamente regolato dal Contratto valgono le norme di legge applicabili.

ART. 4 CONFLITTO DI INTERESSI

AVIVA S.p.A., Società che commercializza il presente Contratto, è controllata da Aviva Italia Holding S.p.A. che detiene una quota di partecipazione del 50 per cento del capitale sociale della Società ed è partecipata da AVIVA Italia S.p.A. (1 per cento) e da UniCredit Banca S.p.A.. (49 per cento).

AVIVA S.p.A. fa capo al Gruppo Inglese AVIVA Plc.

Il prodotto viene distribuito da Agenti/Broker indipendenti dal Gruppo Aviva, pertanto non esiste conflitto di interessi.

ART. 5 PRESTAZIONI DEL CONTRATTO

A fronte del presente Contratto la Società corrisponde, con riferimento a ciascuno dei Collaboratori - Assicurati - inseriti inizialmente o successivamente nell'elenco del Contratto secondo quanto previsto dall'Art. 1 "COMUNICAZIONI DA PARTE DELLA CONTRAENTE", le seguenti prestazioni:

- alla scadenza contrattuale di ogni singola posizione individuale, - sempre che l'Assicurato sia in vita - ai beneficiari caso vita, il capitale assicurato rivalutato secondo quanto previsto dall'Art. 13 "RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE ASSICURATO";
- in caso di risoluzione del rapporto di collaborazione nel corso della durata contrattuale per qualunque causa (inclusa l'invalidità totale e permanente), un importo pari al valore di riscatto, come definito all'

Art. 16 “RISCATTO DELLA SINGOLA POSIZIONE INDIVIDUALE (IN CASO DI ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE)”.

- in caso di decesso dell'Assicurato (Collaboratore) nel corso della durata della singola posizione individuale, la corresponsione ai Beneficiari caso morte, di un capitale assicurato rivalutato come indicato al successivo Art. 13 “RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE ASSICURATO” all'anniversario della data di decorrenza del Contratto che precede o coincide con la data del decesso, ulteriormente rivalutato nella misura e con le modalità previste dal punto 3.1 “CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE” per i mesi eventualmente trascorsi da detto anniversario alla data del decesso dell'Assicurato (Collaboratore).

A seguito del pagamento del capitale assicurato per una singola posizione individuale, la posizione stessa si estingue e nulla è più dovuto dalla Società.

La Società non assume alcuna responsabilità né presta alcuna garanzia circa i diritti del Collaboratore a prestazioni diverse da quelle dichiarate e garantite, restando a carico della Contraente tutti gli obblighi e le responsabilità connesse alla risoluzione del rapporto di collaborazione in forza di Legge e/o Condizioni di Assicurazione.

Sulle prestazioni regolate dal presente Contratto non sono consentite operazioni di prestito od anticipazioni ed il valore di riscatto per la singola posizione è esercitabile soltanto in caso di definitiva risoluzione dei singoli rapporti di collaborazione.

ART. 6 CONCLUSIONE E DECORRENZA DEL CONTRATTO

Il Contratto si considera concluso quando la Contraente - unitamente agli Assicurati (Collaboratori) - ha sottoscritto la Convenzione con la Società e la Proposta-Certificato ed ha versato il primo premio ricorrente. Le prestazioni di cui l'Art. 5 “PRESTAZIONI DEL CONTRATTO” decorrono dalle ore 24 della data di conclusione del Contratto.

ART. 7 DIRITTO DI RECESSO DELLA CONTRAENTE

La Contraente può recedere dal Contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione del Contratto.

Il diritto di recesso libera la Contraente da qualsiasi obbligazione futura derivante dal Contratto che al momento dell'applicazione del recesso viene estinto dall'origine.

La Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa alla Contraente il premio da questa corrisposto.

La Contraente per esercitare il diritto di recesso deve rivolgersi direttamente al Soggetto Incaricato ovvero inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno – contenente gli elementi identificativi del Contratto – alla Società al seguente indirizzo:

*AVIVA S.p.A.
Viale Abruzzi, 94
20131 Milano*

ART. 8 DURATA DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE E DELLA CONVENZIONE

La durata prevista per ciascuna posizione individuale è pari a 5 anni.

Nel caso in cui il rapporto di collaborazione di un singolo Collaboratore non sia giunto a scadenza, la scadenza della singola posizione individuale potrà essere differita automaticamente di anno in anno fino alla fine del rapporto di collaborazione.

La durata fissa della Convenzione è pari a 5 anni (e con tacito rinnovo per la stessa durata, salvo disdetta della Contraente o della Società – come indicato al punto 4 della Convenzione -).

ART. 9 LIMITI DI ETÀ

Il presente Contratto può essere stipulato se l'Assicurato (Collaboratore), alla data di decorrenza del Contratto, ha un'età compresa tra 18 anni e 70 anni mentre l'età a scadenza non dovrà essere superiore a 80 anni.

ART. 10 PAGAMENTO DEL PREMIO RICORRENTE

La Contraente verserà, relativamente a ciascun Collaboratore inserito nell'elenco di cui al precedente Art. 1 "COMUNICAZIONI DA PARTE DELLA CONTRAENTE" all'atto della conclusione del contratto e nel corso della durata contrattuale, premi ricorrenti relativi alle quote di indennità da accantonare per ciascun Collaboratore, determinati dalla Contraente.

Il primo premio è dovuto alla data di conclusione del Contratto. Gli altri premi sono dovuti alle successive ricorrenze annue della data di decorrenza del Contratto.

Per ogni singola posizione individuale, l'importo minimo del premio ricorrente è pari a Euro 3.000,00 per anno.

Il pagamento del premi ricorrenti viene effettuato mediante:

- assegno circolare/bancario intestato a AVIVA S.p.A. oppure al Soggetto Incaricato nella sua qualità di intermediario autorizzato dalla Società;
- bonifico bancario intestato a AVIVA S.p.A. sul c/c 600017920138 – Banca Intesa – CAB 12711 – ABI 03069 – CIN F oppure al Soggetto Incaricato nella sua qualità di intermediario autorizzato dalla Società;

Il pagamento del primo premio ricorrente viene quietanzato direttamente sulla Proposta-Certificato.

La Società non ammette in nessun caso il pagamento dei premi ricorrenti in contanti.

ART. 11 SPESE DEL CONTRATTO

La Società trattiene, dai premi ricorrenti corrisposti, le seguenti spese:

- spesa fissa: pari a 10,00 Euro;
- caricamento percentuale: il caricamento percentuale sul premio viene applicato al premio ricorrente al netto della spesa fissa e varia in funzione dell'importo del premio stesso:

IMPORTO DEL PREMIO RICORRENTE	CARICAMENTO %
Da Euro 3.000,00 a Euro 4.999,99	5,50%
Da Euro 5.000,00 e oltre	4,50%

ART. 12 DEFINIZIONE DI CAPITALE ASSICURATO

Il capitale assicurato per ciascuna posizione individuale è costituito dalla somma delle "quote" di capitale acquisite progressivamente con i versamenti dei premi ricorrenti effettuati dalla Contraente.

L'ammontare di ciascuna "quota" di capitale assicurato derivante da ciascun versamento corrisponde all'importo del premio versato al netto delle spese riportate all'Art. 11 "SPESE DEL CONTRATTO" che precede.

ART. 13 RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE ASSICURATO

Il capitale complessivamente assicurato per ogni singola posizione individuale viene annualmente rivalutato nella misura di rivalutazione e secondo le modalità previste al punto 3.1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" delle Condizioni di Assicurazione.

ART. 14 SOSPENSIONE E RIPRESA DEL PAGAMENTO DEI PREMI RICORRENTI

Qualora, pagata interamente la prima annualità di premio e trascorsi 12 mesi dalla data di decorrenza del Contratto, la Contraente sospenda il pagamento dei premi, il Contratto rimane in vigore ed la Contraente potrà, comunque, riprendere in qualsiasi momento il versamento dei premi ricorrenti senza dover corrispondere i premi arretrati.

ART. 15 RISCATTO DEL CONTRATTO (CONVENZIONE)

A condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza e sia stata interamente corrisposto il primo premio ricorrente, la Contraente può riscuotere il valore di riscatto.

In caso di riscatto si ha l'estinzione anticipata del Contratto.

Per esercitare la sua scelta la Contraente deve compilare il Modulo di richiesta di liquidazione o inviare una comunicazione scritta alla Società a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale indica la sua decisione di riscattare il Contratto, come previsto all'Art. 19 "PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ" che segue.

La Società corrisponde alla Contraente il valore di riscatto al netto delle imposte previste per Legge.

In ogni caso, la Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto alla Società la quale si impegna a fornire tale informazione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

Il valore di riscatto è pari alla:

- somma dei capitali assicurati per ogni singola posizione individuale; ogni singolo capitale assicurato è rivalutato all'anniversario della data di decorrenza della singola posizione individuale che precede o coincide con la data di richiesta del riscatto, ulteriormente rivalutato nella misura e con le modalità previste dal punto 3.1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" delle Condizioni di Assicurazione per i mesi eventualmente trascorsi da detto anniversario alla medesima data;
- al netto delle penalità di riscatto indicate nella tabella che segue:

ANNO DELLA RICHIESTA DI RISCATTO	PENALITÀ DI RISCATTO
1° anno	non ammesso
2° anno	3%
3° anno	2%
dal 4° anno	nessuna penalità

Non è previsto il riscatto parziale del Contratto.

ART. 16 RISCATTO DELLA SINGOLA POSIZIONE INDIVIDUALE (IN CASO DI ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE)

Data la finalità del presente contratto di garantire il Trattamento di Fine Mandato di collaborazione coordinata e continuativa relativo a tutti coloro che prestano la propria attività senza vincolo di subordinazione, la posizione individuale è riscattabile, su richiesta scritta della Contraente dal 31° giorno successivo alla data di decorrenza della singola posizione assicurata, solo nel caso di risoluzione del rapporto di collaborazione (anche a causa di invalidità totale o permanente).

Per esercitare il riscatto la Contraente deve compilare il Modulo di richiesta di liquidazione o inviare una comunicazione scritta alla Società a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale indica la sua decisione di riscattare la singola posizione individuale.

In ogni caso, la Contraente può richiedere informazioni relative al valore di riscatto della singola posizione individuale alla Società la quale si impegna a fornire tale informazione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

Relativamente a ciascuna copertura individuale, la Società si impegna a pagare ai Beneficiari previsti un valore di riscatto pari al capitale complessivamente assicurato rivalutato alla data della richiesta.

Nel caso in cui la data di richiesta di riscatto non coincida con la ricorrenza annuale, il capitale in vigore verrà rivalutato applicando la misura di rivalutazione di cui al punto 3.1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" delle Condizioni di Assicurazione in misura proporzionale al tempo che intercorre tra l'anniversario precedente e la data della richiesta di riscatto.

La Società corrisponde il valore di riscatto al netto delle imposte previste per Legge.

Il riscatto parziale della singola posizione non è ammesso.

ART. 17 PRESTITI

Per il presente Contratto non è prevista l'erogazione di prestiti.

ART. 18 OPZIONI CONTRATTUALI – DIFFERIMENTO DELLA SCADENZA CONTRATTUALE

La Società si impegna ad inviare almeno quattro mesi prima della data di scadenza di ogni singola posi-

zione individuale una descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili alla scadenza della singola posizione individuale, con evidenza dei relativi costi e condizioni economiche che risulteranno in vigore a quell'epoca.

Entro due mesi prima della data di scadenza della singola posizione individuale la Contraente, nel caso in cui il rapporto di collaborazione di un singolo Collaboratore non sia giunto a scadenza, ha la facoltà di chiedere alla Società - sempre che l'Assicurato (Collaboratore) sia in vita - che la scadenza venga differita automaticamente di anno in anno, fino alla fine del rapporto di collaborazione.

Nel periodo del differimento, ad ogni anniversario della decorrenza della singola posizione individuale, il capitale assicurato in vigore viene rivalutato nella misura e secondo le modalità che risulteranno in vigore a quell'epoca.

In qualsiasi momento la Contraente può interrompere il differimento e richiedere la corresponsione del capitale assicurato comprensivo delle anzidette rivalutazioni. Qualora la richiesta di interruzione del differimento non coincida con un anniversario della data di decorrenza della singola posizione individuale, il capitale assicurato verrà ulteriormente rivalutato per i mesi trascorsi tra l'ultimo anniversario della data di decorrenza della singola posizione individuale e la data di richiesta di interruzione del differimento, nella misura e secondo le modalità che risulteranno in vigore a quell'epoca.

ART. 19 PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Le richieste di liquidazione, con allegata la documentazione necessaria, devono essere:

- consegnate al Soggetto Incaricato, previa compilazione del Modulo di richiesta di liquidazione - indirizzate comunque a AVIVA S.p.A., Viale Abruzzi n. 94, 20131 Milano -;
- inviate a AVIVA S.p.A., Viale Abruzzi n. 94, 20131 Milano – a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno – solo nei casi strettamente particolari in cui non si abbia più alcun rapporto diretto con il Soggetto Incaricato.

Le liquidazioni vengono effettuate entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di liquidazione, corredata da tutta la documentazione necessaria.

Per data di ricevimento della richiesta si intende:

- la data in cui la Contraente firma il Modulo di richiesta liquidazione presso la Società, riportata in calce al Modulo stesso;

oppure

- in caso di invio della richiesta di liquidazione direttamente alla Società la data di ricevimento della raccomandata con ricevuta di ritorno da parte della Società.

La richiesta di liquidazione deve essere sempre accompagnata, distintamente per tipo di richiesta effettuata, dalla seguente documentazione:

IN CASO DI RISCATTO TOTALE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE PER INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE

- la Contraente dovrà compilare il Modulo di richiesta di liquidazione e le dichiarazioni verranno autenticate dal Soggetto Incaricato. Solo nel caso in cui la richiesta di riscatto venga inviata a mezzo posta, e quindi non sia possibile l'autenticazione delle dichiarazioni, la Contraente dovrà inviare alla Società:
 - una dichiarazione sottoscritta con l'indicazione del numero di conto corrente bancario, Istituto Bancario, intestatario del conto corrente bancario, codice C.A.B., A.B.I. e CIN;
 - **copia di un valido documento di identità** del Rappresentante Legale della Contraente;
 - **copia del verbale del Consiglio di Amministrazione o delibera dell'assemblea dei Soci** con cui venga deliberato l'avvenuta interruzione/cessazione del rapporto di collaborazione da parte del Collaboratore o comunque analoga documentazione societaria.
- l'Assicurato (Collaboratore) al momento della presentazione della richiesta di riscatto da parte del Contraente, dovrà sottoscrivere nel Modulo di Richiesta di Liquidazione la propria dichiarazione di esistenza in vita. Solo in caso di invio di tale richiesta a mezzo posta, sarà necessario che il Contraente invii anche **copia di un valido documento di identità dell'Assicurato;**

IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO (COLLABORATORE)

- **certificato di morte dell'Assicurato (Collaboratore)** rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- **certificato medico indicante la causa del decesso;**
- se l'Assicurato (Collaboratore) NON ha lasciato testamento: **atto di notorietà** ovvero **dichiarazione autenticata sostitutiva dell'atto notorio**, in cui risulti che egli non ha lasciato testamento e nel quale siano indicati i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con l'Assicurato (Collaboratore) (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici, e non vi sono altri soggetti a cui la legge attribuisca diritti o quote di eredità);
- se l'Assicurato (Collaboratore) HA lasciato testamento: **copia autenticata del testamento e/o verbale di pubblicazione dello stesso ed atto di notorietà** ovvero **dichiarazione autenticata sostitutiva dell'atto notorio** in cui risulti che il testamento in questione è l'ultimo da ritenersi valido e non impugnato nel quale sono indicati i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con l'Assicurato (Collaboratore) (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici, e non vi sono altri soggetti a cui la legge attribuisca diritti o quote di eredità);
- **originale o copia autenticata del decreto rilasciato dal Giudice Tutelare** con cui lo stesso autorizzi il tutore degli eventuali Beneficiari minori o privi di capacità di agire, a riscuotere la somma dovuta, con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento;
- per ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori - qualora essi siano minorenni o privi di capacità di agire - sarà sufficiente compilare il Modulo di richiesta di liquidazione e le dichiarazioni sottoscritte verranno autenticate dal Soggetto Incaricato. Solo nel caso in cui tale richiesta venga inviata a mezzo posta, e quindi non sia possibile l'autenticazione delle dichiarazioni, ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori dovrà inviare alla Società anche la seguente documentazione:
 - **copia di un valido documento di identità;**
 - **copia del codice fiscale;**
 - **dichiarazione sottoscritta da ciascun Beneficiario** con indicati il numero di conto corrente bancario, Istituto Bancario, intestatario del conto corrente bancario, codice CAB, ABI e CIN.

IN CASO DI LIQUIDAZIONE A SCADENZA DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE E DI RISCATTO DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA CONTRAENTE:

- l'Assicurato (Collaboratore) , al momento della presentazione della richiesta di liquidazione da parte del Contraente, dovrà sottoscrivere nel Modulo di Richiesta di Liquidazione – alla presenza del Soggetto Incaricato – la propria dichiarazione di esistenza in vita. Solo in caso di invio alla Società della richiesta di liquidazione a mezzo posta, sarà necessario che il Contraente invii, unitamente alla richiesta, anche il **certificato di esistenza in vita o autocertificazione;**
- la Contraente dovrà compilare il Modulo di richiesta liquidazione e le dichiarazioni verranno autenticate dal Soggetto Incaricato. Solo nel caso in cui tale richiesta venga inviata a mezzo posta, e quindi non sia possibile l'autenticazione delle dichiarazioni, la Contraente dovrà inviare alla Società dichiarazione sottoscritta dalla Contraente con l'indicazione del numero di conto corrente bancario, Istituto Bancario, intestatario del conto corrente bancario, codice C.A.B., A.B.I. e CIN;
- **copia di un valido documento di identità del Rappresentante Legale della Contraente;**

IN CASO DI RICHIESTA DI DIFFERIMENTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE:

la Contraente ha la possibilità di richiedere mediante una comunicazione scritta – entro due mesi prima della scadenza contrattuale - l'eventuale scelta di opzione di differire la scadenza della posizione individuale.

La Società si riserva di chiedere, in tutti i casi, ulteriore documentazione che si rendesse strettamente necessaria per definire la liquidazione dell'importo spettante.

Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione suindicata.

Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi moratori a partire dal termine stesso a favore degli aventi diritto.

ART. 20 BENEFICIARI

I Beneficiari caso vita del Contratto, in caso di scadenza della posizione individuale o in caso di riscatto della singola posizione individuale per risoluzione del rapporto di collaborazione causato dal licenziamento, dimissioni o per invalidità totale e permanente sono:

- il singolo Collaboratore, per l'importo del capitale assicurato al netto dell'eventuale imposta di legge, della ritenuta del 20% dei premi incassati e dell'importo della contribuzione previdenziale obbligatoria a carico del Collaboratore eventualmente comunicata dalla Contraente all'atto della richiesta di liquidazione.

e

- la Contraente per l'importo della ritenuta del 20% dei premi incassati e dell'eventuale importo della contribuzione previdenziale obbligatoria a carico del Collaboratore, per i relativi adempimenti di carattere fiscale e previdenziale.

I Beneficiari caso morte, in caso di decesso dell'Assicurato (Collaboratore) nel corso della durata della posizione individuale, sono i soggetti previsti dall'art. 2122 del Codice Civile.

ART. 21 DUPLICATO DELLA PROPOSTA-CERTIFICATO

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale della Proposta-Certificato, la Contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità.

ART. 22 CESSIONE, PEGNO, VINCOLO

Sul presente Contratto non sono ammesse operazioni di cessione, pegno, vincolo.

ART. 23 IMPOSTE

Le imposte, presenti e future, dovute sugli atti dipendenti dal Contratto, sono a carico della Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

ART. 24 ARROTONDAMENTI

Tutti i valori in Euro riportati nel presente Contratto e nelle comunicazioni che la Società farà alla Contraente ed ai Beneficiari saranno indicati con due decimali.

Quando necessario, l'arrotondamento della seconda cifra avverrà con il criterio commerciale, e cioè per difetto, se la terza cifra decimale è inferiore a 5, per eccesso, se è pari o superiore a 5.

ART. 25 FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo della Contraente o delle persone fisiche che intendono far valere diritti derivanti dal Contratto.

3.1 CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

Il presente contratto fa parte di una speciale categoria di assicurazioni in forma collettiva, alle quali la Società riconosce una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate nella misura e secondo le modalità di seguito indicate. A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione Interna Separata “Gestione Forme Collettive GEFCO”, attività di importo non inferiore alle Riserve Matematiche.

A) MISURA DELLA RIVALUTAZIONE

La Società dichiara entro il 31 marzo di ogni anno il rendimento annuo da attribuire al Contratto (beneficio finanziario), ottenuto sottraendo dal rendimento di cui al punto 3) del Regolamento della Gestione Interna Separata “Gestione Forme Collettive GEFCO”, una commissione di gestione trattenuta dalla Società pari all'1,10%.

La misura di rivalutazione coincide con il beneficio finanziario sopra definito. Viene comunque garantita la misura minima di rivalutazione annua del 2%.

Tuttavia la Società si riserva la facoltà di modificare tale misura annua minima di rivalutazione, trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza contrattuale, fermo restando il rispetto delle disposizioni ISVAP in materia di tassi massimi di interesse applicabili ai Contratti di Assicurazione sulla vita.

L'eventuale modifica avrà effetto solo sulle “quote” di capitale derivanti da ciascun versamento effettuato successivamente alla data di variazione.

La Società invierà alla Contraente una comunicazione dell'intervenuta variazione del tasso minimo garantito con la precisazione che la variazione non incide sulle prestazioni acquisite con i premi già versati ma si applica esclusivamente ai premi versati successivamente alla data di variazione prevista.

B) RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO

Ad ogni ricorrenza annuale del Contratto il capitale complessivamente assicurato per ogni singola posizione individuale viene rivalutato mediante aumento, a totale carico della Società, della Riserva Matematica accantonata a tale data.

Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata, a norma del punto A, entro il 31 Marzo che precede il suddetto anniversario.

Da tale anniversario il capitale assicurato viene aumentato nella stessa misura e quindi ogni singola posizione individuale si considera come sottoscritta sin dall'origine per il nuovo capitale assicurato. Segue, in particolare, che ciascuna rivalutazione viene applicata al capitale comprensivo degli aumenti derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni.

Il capitale complessivamente assicurato per ogni singola posizione individuale rivalutato ad un determinato anniversario si ottiene sommando i seguenti importi:

- il capitale assicurato alla ricorrenza annuale precedente aumentato della misura di rivalutazione;
- le eventuali “quote” di capitale acquisite nel corso dell'anno precedente, ciascuna rivalutata in base alla misura di rivalutazione per il periodo di tempo intercorso fra la data di pagamento del premio e la data di ricorrenza.

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del Contratto l'aumento del capitale assicurato viene comunicato alla Contraente.

3.2 REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA “GESTIONE FORME COLLETTIVE GEFCO”

- 1) Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della AVIVA S.p.A. che viene contraddistinta con il nome GESTIONE FORME COLLETTIVE ed indicata nel seguito con la sigla GEFCO.
Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una Clausola di Rivalutazione legata al rendimento della Gestione Interna Separata GEFCO.
La gestione del GEFCO è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare N. 71 del 26/3/87 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.
- 2) La gestione del GEFCO è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo ai sensi dell'Art. di cui al D.P.R. 31/3/75 N. 136, la quale attesta la rispondenza del GEFCO al presente Regolamento.
In particolare sono verificati la corretta valutazione delle attività attribuite al GEFCO, il rendimento annuo del GEFCO, quale descritto al punto 3) che segue e la adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulle base delle Riserve Matematiche.
- 3) Il rendimento annuo del GEFCO per l'esercizio relativo alla verifica contabile si ottiene rapportando il risultato finanziario del GEFCO di competenza di quell'esercizio, al valore medio del GEFCO stesso.
Per risultato finanziario del GEFCO si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza del GEFCO - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.
Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel GEFCO e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto di iscrizione nel GEFCO per i beni già di proprietà della Società.
Per valore medio del GEFCO si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività del GEFCO.
La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel GEFCO.
Ai fini della determinazione del rendimento annuo del GEFCO, l'esercizio relativo alla verifica contabile decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre dell'anno medesimo.
- 4) La Società si riserva di apportare al punto 3) di cui sopra, quelle modifiche che si ritenessero necessarie a seguito di cambiamenti dell'attuale legislazione fiscale.

4. GLOSSARIO

TFM

Appendice al Contratto: viene predisposta una Appendice che contiene i dati anagrafici relativi ad ogni Collaboratore; nell'appendice viene indicata la data di decorrenza, la durata, il premio ed il capitale assicurato per tutte le singole posizioni individuali;

Assicurato: coincide con il Collaboratore, persona fisica sulla cui vita viene stipulato il Contratto. Le prestazioni previste dal Contratto sono determinate in funzione degli eventi attinenti alla sua vita;

Beneficiario: persona fisica o giuridica che riceve la prestazione prevista dal Contratto;

Caricamento: parte del premio versato dalla Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società;

Capitale Assicurato: capitale in vigore per ogni singola posizione individuale, eventualmente rivalutato come indicato nelle Condizioni di Assicurazione, che viene liquidato alla Contraente o al Beneficiario caso vita alla scadenza contrattuale della singola posizione individuale (o in caso di riscatto) o al Beneficiario caso morte in caso di decesso dell'Assicurato;

Il capitale complessivamente assicurato del Contratto è dato dal cumulo dei capitali acquisiti con ogni premio versato sulla singola posizione, tenendo conto della rivalutazione accordata;

Collaboratori: coincidono con gli Assicurati, coloro che svolgono una prestazione di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione; per ogni Collaboratore viene creata la singola posizione individuale;

Commissione di gestione: rendimento finanziario fisso che la Società trattiene dal rendimento finanziario della Gestione Interna Separata;

Conclusione del Contratto: il Contratto si considera concluso quando viene sottoscritta la Proposta-Certificato da parte della Contraente - unitamente agli Assicurati - e viene versato il primo premio ricorrente;

Contraente: persona giuridica, che può coincidere o no con il Beneficiario, che stipula il Contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi ricorrenti alla Società;

Contratto: Contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento di premi ricorrenti, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale al verificarsi di un evento attinente la vita dell'Assicurato (Collaboratore) o alla scadenza della posizione individuale;

Costi: oneri a carico della Contraente gravanti sul Contratto;

Costo percentuale medio annuo: Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati annualmente ed eventualmente dalle risorse gestite dalla Società, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi;

Data di Decorrenza del Contratto: data dalla quale decorrono le Garanzie previste dal Contratto ovvero le ore 24 della data di conclusione del Contratto;

Data di Decorrenza della posizione individuale: data dalla quale decorrono le Garanzie previste su ogni singola Appendice. La data di decorrenza per ogni posizione individuale viene indicata in ogni Appendice al Contratto;

Durata del Contratto:

In riferimento alla Convenzione:

periodo durante il quale il Contratto è efficace ovvero 5 anni rinnovabile di 5 anni in 5 anni; fermo restando la facoltà della Contraente di richiedere il pagamento di quanto maturato fino a quel momento attraverso l'esercizio del diritto di riscatto;

In riferimento alle singole posizioni individuali:

5 anni, con possibilità di differimento automatico; convenzionalmente legata alla durata dell'incarico ed allo svolgimento della prestazione coordinata e continuativa;

Differimento del capitale a scadenza: facoltà offerta alla Contraente di differire la liquidazione del capitale a scadenza per una singola posizione individuale fino alla cessazione del rapporto di collaborazione;

Gestione Interna Separata: Fondo appositamente creato dalla Società e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai Contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla Gestione Interna Separata deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate;

Impignorabilità e insequestrabilità: principio secondo cui le somme dovute dalla Società al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

ISVAP: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo;

Posizione individuale: è costituita da ogni singola posizione individuale della polizza collettiva. La garanzia assicurativa prevista dal Contratto viene prestata per ogni singolo Collaboratore della Contraente inserito nel presente Contratto;

Premio ricorrente: importo che la Contraente si impegna a corrispondere per tutta la durata del Contratto per ogni singola posizione individuale. Ciascun premio ricorrente versato concorre a definire, indipendentemente dagli altri, una quota di prestazione assicurata della singola posizione individuale;

Proposta-Certificato: è il documento con il quale si dà corso al Contratto e che ne attesta la stipulazione;

Recesso: diritto della Contraente di recedere dal Contratto e farne cessare gli effetti;

Rendimento Finanziario: risultato finanziario della Gestione Interna Separata nel periodo previsto dal Regolamento della Gestione stessa;

Riscatto della Convenzione: facoltà della Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato su tutte le singole posizioni individuali, risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di Assicurazione;

Riscatto della singola posizione: è ammesso il riscatto delle singole posizioni in caso di cessazione del rapporto di collaborazione per qualsiasi causa (anche in caso di invalidità totale e permanente);

Società: - AVIVA S.p.A. - autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con la quale la Contraente stipula il Contratto di Assicurazione;

Soggetto Incaricato: Agenzia o Broker presso cui è stato stipulato il Contratto;

Tasso Minimo Garantito: rendimento finanziario annuo che la Società garantisce alle prestazioni assicurate. Viene riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Interna Separata;

Valuta di denominazione: Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali. Il presente Contratto è stipulato in Euro;

5. INFORMATIVA SULLA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

Per rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali la Società informa gli interessati sull'uso dei loro dati personali e sui loro diritti ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003).

La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati relativi agli interessati (Contraenti e Assicurati).

UTILIZZO DEI DATI PERSONALI PER SCOPI ASSICURATIVI*

* *Le finalità assicurative richiedono, come indicato nella raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati, tra l'altro, anche per l'individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative.*

I dati forniti dagli interessati o da altri soggetti che effettuano operazioni che li riguardano o che, per soddisfare loro richieste, forniscono all'azienda informazioni commerciali, finanziarie, professionali, ecc., sono utilizzati da AVIVA S.p.A., da Società del Gruppo AVIVA e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di:

- dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornire il prodotto assicurativo, nonché servizi e prodotti connessi o accessori, che gli interessati hanno richiesto,
- ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione, anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.

La nostra Società chiede, quindi, agli interessati di esprimere il consenso - contenuto nella proposta di adesione - per il trattamento dei loro dati, strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi dagli stessi richiesti.

Per i servizi e prodotti assicurativi la nostra Società ha necessità di trattare anche dati "sensibili" - sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose dei soggetti interessati (art. 4, comma 1, lett. d, del Codice in materia di protezione dei dati personali) - strettamente strumentali all'erogazione degli stessi (come nel caso di perizie mediche per la sottoscrizione di polizze vita o per la liquidazione dei sinistri). Il consenso richiesto riguarda, pertanto, anche tali dati per queste specifiche finalità.

Per tali finalità i dati degli interessati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM), broker assicurativi, Società di Gestione del Risparmio, organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, ISVAP, CIRT, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie quali INPS, INPGI, Forze dell'ordine ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

Il consenso degli interessati riguarda, pertanto, anche l'attività svolta dai suddetti soggetti, il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile gratuitamente chiedendolo a:

AVIVA S.p.A. - Viale Abruzzi 94 - 20131 Milano - tel. 02.2775 447.

Senza tali dati la nostra Società non potrebbe fornire agli interessati i servizi e i prodotti assicurativi richiesti, in tutto o in parte.

Alcuni dati, poi, devono essere comunicati dagli interessati o da terzi per obbligo di legge (lo prevede, ad esempio, la disciplina antiriciclaggio).

MODALITÀ D'USO DEI DATI

Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4, comma 1, lett. a, della Legge: raccolta, registrazione e organizzazione, elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione, utilizzo, comprese consultazione, comunicazione, conservazione, cancellazione/distruzione, sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela.

I dati personali degli interessati sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire agli stessi i servizi, i prodotti e le informazioni da loro richiesti, anche mediante l'uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. La Società utilizza le medesime modalità anche quando comunica, per tali fini, alcuni di questi dati ad altre aziende

dello stesso settore, in Italia ed all'estero e ad altre aziende dello stesso Gruppo, in Italia ed all'estero. Per taluni servizi, vengono utilizzati soggetti di fiducia che svolgono, per conto della Società, compiti di natura tecnica od organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero.

Questi soggetti sono diretti collaboratori e svolgono la funzione di "Responsabile" o dell' "incaricato" del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti "Titolari" del trattamento stesso. Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo AVIVA o della catena distributiva (agenti o altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione sulla vita, consulenti tecnici) ed altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società (legali, medici, società di servizi per il quietanzamento, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione, società di servizi postali indicate nei plichi postali utilizzati), società di revisione e di consulenza, società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.

In considerazione della suddetta complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, la Società precisa infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i suoi dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente richiedendolo a:

AVIVA S.p.A. – V.le Abruzzi 94 - 20131 Milano - tel. 02.2775.447, ove potranno essere conosciute anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.

Il consenso espresso dagli interessati, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del prodotto o servizio assicurativo richiesto e per la redistribuzione del rischio.

La Società informa, inoltre, che i dati personali degli interessati non verranno diffusi.

Gli interessati hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i loro dati e come essi vengono utilizzati. Inoltre hanno il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare, cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (questi diritti sono previsti dall'articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali; la cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge, per l'integrazione occorre vantare un interesse, il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi di materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato e, negli altri casi, l'opposizione presuppone sempre un motivo legittimo).

Per l'esercizio dei loro diritti gli interessati possono rivolgersi a:

Servizio Privacy - AVIVA S.p.A. – V.le Abruzzi 94 - 20131 Milano - tel. 02.2775.447 - fax 02.2775.474 – email privacy_vita@avivaitalia.it

Il Direttore Generale è responsabile del trattamento dei dati personali per l'area industriale assicurativa.

PROPOSTA CERTIFICATO

TFM

**ASSICURAZIONE COLLETTIVA NELLA FORMA
MISTA A PREMI RICORRENTI CON RIVALUTAZIONE
ANNUA DEL CAPITALE
(TARIFFA C14)**



Aviva S.p.A.
V.le Abruzzi 94 20131 Milano
www.avivaitalia.it
Tel. +39 02 2775.1
Fax +39 02 2775.204

PROPOSTA-CERTIFICATO

TFM
(Tariffa C14)

PROPOSTA-CERTIFICATO

N°

Questo è il numero attribuito alla presente Proposta-Certificato cui entrambe le Parti Contraenti faranno riferimento. La numerazione definitiva di Polizza è quella che verrà attribuita dalla Aviva S.p.A. direttamente con la Lettera Contrattuale di Conferma.

Codice Sog. Incaricato

Soggetto Incaricato



- RINNOVI O NUOVI INGRESSI** – Per i RINNOVI compilare solo per ogni Collaboratore nome e cognome ed importo premio
– La Contraente per i NUOVI INGRESSI si impegna a consegnare copia del Fascicolo Informativo

CONVENZIONE DI ASSICURAZIONE TRA

CONTRAENTE

Ragione o Denominazione Sociale		Partita IVA		Codice Pagatore	
Indirizzo residenza/Sede legale		CAP		Località	
Cod. prof./Attività		Sottogr./Attività		Ramo/Gruppo	
Codice Cliente		Telefono (Prefisso/Numero)		Codice fiscale	
Cognome Legale Rappresentante		Nome		CAB	
Indirizzo residenza		CAP		Località	
Sesso		Data di nascita		Luogo di nascita	
Documento identificativo		Numero		Rilasciato da	
Prov.		Prov.		Codice Fiscale	
il					

In seguito denominato "Contraente" e

– Aviva S.p.A., con Sede Legale a Milano in V.le Abruzzi, 94 e la Sede Operativa, che assume il rischio e sottoscrive la presente Convenzione, in seguito denominata "Società"

PREMESSO

- che la definizione di Contraente è riferibile ad ogni Impresa, Società, Ente, Associazione, in relazione ai rispettivi rapporti intercorrenti con i propri Collaboratori (Assicurati) che svolgono una prestazione a carattere coordinato e continuativo;
- che la Contraente, così definita, intende stipulare in favore di tali soggetti un'assicurazione a garanzia del Trattamento di Fine Collaborazione coordinata e continuativa nella forma di mista a premio ricorrente con rivalutazione annua del capitale;
- che la Società è disposta ad accordare la garanzia assicurativa richiesta;
- che la presente Convenzione ha una durata fissa pari a 5 anni e si rinnoverà automaticamente per periodi di uguale durata, salvo disdetta, da inviarsi a mezzo raccomandata con Ricevuta di Ritorno, di una delle Parti Contraenti da comunicarsi almeno sei mesi prima della scadenza;

si conviene e si stipula con decorrenza dalle ore 24.00 del giorno _____, il presente contratto per l'assicurazione dei propri Collaboratori (Assicurati) che svolgono una prestazione a carattere coordinato e continuativo, in seguito denominati "Collaboratori" (Assicurati).

AVIVA S.p.A.

Luogo

Data

TIMBRO E FIRMA DELLA CONTRAENTE

LA SOTTOSCRITTA CONTRAENTE

- dichiara di aver preso esatta conoscenza di tutte le Condizioni di Assicurazione del Contratto stipulata in forza della presente Convenzione, che accetta in ogni loro parte.

La Contraente, inoltre:

- conferma che tutte le dichiarazioni contenute nella presente Proposta-Certificato - anche se materialmente scritte da altri - sono complete ed esatte;
- dichiara di aver ricevuto e di accettare le Condizioni di Assicurazione, contenute nel Fascicolo Informativo TFM;
- dichiara di essere a conoscenza che la presente Proposta-Certificato è parte integrante del Fascicolo Informativo e delle eventuali Appendici alle Condizioni di Assicurazione;
- prende atto, che con la sottoscrizione della presente Proposta-Certificato ed il pagamento del primo premio ricorrente, il Contratto è concluso e, che Aviva S.p.A. - la Società - si impegna a riconoscere PIENA VALIDITÀ CONTRATTUALE alla stessa, fatti salvi errori di calcolo che comportino risultati difformi dall'esatta applicazione della tariffa;
- prende atto che la prestazione assicurativa decorre a partire dalle ore 24 della data di conclusione del Contratto. La Società invia alla Contraente stessa l'Appendice al Contratto, quale documento contrattuale che attesta il ricevimento del premio da parte della Società ed indica la data di decorrenza del contratto;
- dichiara di aver preso conoscenza dell'Art. 4 "CONFLITTO DI INTERESSI" delle Condizioni di Assicurazione;
- la Contraente all'atto della sottoscrizione della presente Proposta-Certificato ed in occasione di ogni nuovo inserimento di nuovi Collaboratori (Assicurati) nella Collettiva, si impegna a consegnare a ciascun Collaboratore (Assicurato) un esemplare del Fascicolo Informativo del presente Contratto;
- prende atto che il pagamento dei premi ricorrenti deve avvenire con la modalità di pagamento di seguito descritta.

La Contraente dichiara di AVER LETTO, COMPRESO e ACCETTATO le Condizioni di Assicurazione e quanto riportato in merito ai TERMINI DI DECORRENZA sopra indicati.

Luogo

Data

TIMBRO E FIRMA DELLA CONTRAENTE

CARATTERISTICHE DELLA TARIFFA

Durata della Convenzione: anni 5

Data di decorrenza

Premio Ricorrente Euro _____
(importo minimo Euro 3.000,00 per ogni singola posizione individuale)

SPESE (Art. 10 delle Condizioni di Assicurazione)
Spesa fissa: Euro 10,00

Caricamento %: 5,50% per premi da € 3.000,00 a € 4.999,99;
4,50% per premi da € 5.000,00 ed oltre

COLLABORATORI (ASSICURATI)

1) Cognome _____ Nome _____ Codice Cliente _____

Indirizzo residenza _____ CAP _____ Località _____ Prov. _____

Professione/Attività _____ Sesso M F Data di nascita _____ Luogo di nascita _____ Prov. _____

Nazionalità _____ Codice fiscale _____

Documento identificativo _____ Numero _____ Rilasciato da _____ il _____

Premio Ricorrente Euro _____ (importo minimo Euro 3.000,00)

2) Cognome _____ Nome _____ Codice Cliente _____

Indirizzo residenza _____ CAP _____ Località _____ Prov. _____

Professione/Attività _____ Sesso M F Data di nascita _____ Luogo di nascita _____ Prov. _____

Nazionalità _____ Codice fiscale _____

Documento identificativo _____ Numero _____ Rilasciato da _____ il _____

Premio Ricorrente Euro _____ (importo minimo Euro 3.000,00)

3) Cognome _____ Nome _____ Codice Cliente _____

Indirizzo residenza _____ CAP _____ Località _____ Prov. _____

Professione/Attività _____ Sesso M F Data di nascita _____ Luogo di nascita _____ Prov. _____

Nazionalità _____ Codice fiscale _____

Documento identificativo _____ Numero _____ Rilasciato da _____ il _____

Premio Ricorrente Euro _____ (importo minimo Euro 3.000,00)

4) Cognome _____ Nome _____ Codice Cliente _____

Indirizzo residenza _____ CAP _____ Località _____ Prov. _____

Professione/Attività _____ Sesso M F Data di nascita _____ Luogo di nascita _____ Prov. _____

Nazionalità _____ Codice fiscale _____

Documento identificativo _____ Numero _____ Rilasciato da _____ il _____

Premio Ricorrente Euro _____ (importo minimo Euro 3.000,00)

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5) Cognome	Nome	Codice Cliente
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Indirizzo residenza	CAP	Località
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Professione/Attività	<input type="text"/> M <input type="text"/> F	<input type="text"/>
Sesso	Data di nascita	Luogo di nascita
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nazionalità	Codice fiscale	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Documento identificativo	Numero	Rilasciato da
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		il <input type="text"/>
		Premio Ricorrente Euro <input type="text"/> , <input type="text"/>
		<small>(importo minimo Euro 3.000,00)</small>

DICHIARAZIONI RELATIVE AL QUESTIONARIO DELL'ADEGUATEZZA:

La Contraente e ove previsto l'Intermediario sottoscrivono la sezione che corrisponde all'esito dell'analisi dell'adeguatezza del Suo Contratto Assicurativo:

CASO 1

Il Cliente risponde a tutte le domande del Questionario e il contratto selezionato risulta adeguato

La sottoscritta Contraente dichiara di aver risposto alle domande del "Questionario per la valutazione dell'adeguatezza" secondo quanto sopra riportato nel Questionario stesso.

<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Luogo	Data	TIMBRO E FIRMA DELLA CONTRAENTE

CASO 2

Il Cliente decide di voler sottoscrivere il contratto anche se lo stesso, in base alle risposte date al Questionario, non risulta essere adeguato

Il sottoscritto Intermediario [Nome – Cognome – Codice]
dichiara di avere informato la Contraente dei principali motivi sotto riportati, per i quali, sulla base delle informazioni disponibili, la proposta assicurativa non risulta o potrebbe non risultare adeguata alle Sue esigenze assicurative.

La sottoscritta Contraente dichiara di voler comunque stipulare il relativo contratto.

MOTIVAZIONI

.....

.....

.....

.....

.....

<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Luogo	Data	TIMBRO E FIRMA DELLA CONTRAENTE

CASO 3

Il Cliente decide di non voler rispondere alle domande del questionario

La sottoscritta Contraente dichiara di non voler rispondere alle domande riportate nel "Questionario per la valutazione dell'adeguatezza" o ad alcune di esse, nella consapevolezza che ciò impedisce la valutazione dell'adeguatezza del contratto alle proprie esigenze assicurative.

<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Luogo	Data	TIMBRO E FIRMA DELLA CONTRAENTE

Aviva S.p.A.

V.le Abruzzi 94 - 20131 Milano

www.avivaitalia.it

Tel. +39 02 2775.1

Fax +39 02 2775.204



Aviva S.p.A. è una società del Gruppo Aviva



La Società ha sede legale e sede sociale in Italia - Viale Abruzzi 94 - 20131 Milano
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18240 del 28/07/1989
(Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10/08/1989) Capitale Sociale Euro 429.713.613,12 (i.v.)
R.E.A. di Milano 1284961 - Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro
delle Imprese di Milano n. 09269930153

Aviva S.p.A.

V.le Abruzzi 94 - 20131 Milano

www.avivaitalia.it

Tel. +39 02 2775.1

Fax +39 02 2775.204



Aviva S.p.A. è una società del Gruppo Aviva



La Società ha sede legale e sede sociale in Italia Viale Abruzzi 94 20131 Milano
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18240 del 28/07/1989
(Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10/08/1989) Capitale Sociale Euro 429.713.613,12 (i.v.)
R.E.A. di Milano 1284961 Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro
delle Imprese di Milano n. 09269930153